

Rep. n. _____

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito CEE/WTO, svolta ai sensi degli articoli 54 e 55 punto 6, e 70, punto 11, lettere a-b), del Decreto Lgs.vo 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta e accelerata, per la fornitura di apparecchiature informatiche e relativi servizi volti all'adeguamento tecnologico della sala "Lampertz" - Consolidamento e virtualizzazione dei server - per le esigenze della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, addì ____ del mese di _____ in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Dr. _____ Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data _____ registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il _____, visto n° ____ - sono presenti:

1) Il Dott. _____, agente in nome e per conto del Ministero dell' Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) il Sig. _____, nato a _____ il __/__/____ - nella sua qualità di _____ della Società _____ con sede legale in _____ - il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale n. _____ - con oggetto sociale _____, come meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di _____.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE:

- a) l'Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C/TLC/1892.PR.430 del 28/04/2014, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata la fornitura di apparecchiature informatiche e relativi servizi volti all'adeguamento tecnologico della sala "Lampertz" - Consolidamento e virtualizzazione dei server - per le esigenze della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione;

- b) l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all'uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 280.000,00, oltre IVA al 22%, l'importo da porre a base d'asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
- c) l'Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara n. 2014/S 086-149839 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 3 maggio 2014, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi degli artt. 54, 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte V contratti - n. 50 del 05/05/2014;
- d) sono pervenute n. ____ offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del _____, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società "_____", con sede in _____, al prezzo complessivo di Euro _____, oltre I.V.A. al 22%;
- e) la Società "_____" viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione".

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto, validità e importo contrattuale)

Il presente atto ha come oggetto la fornitura di apparecchiature informatiche e relativi servizi volti all'adeguamento tecnologico della sala "Lampertz" - Consolidamento e virtualizzazione dei server - presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Via Tuscolana 1548 - 00173 ROMA.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al capitolato tecnico ed all'offerta dell'Impresa prot. n. _____ in data __/__/____, documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.

L'Impresa si obbliga a fornire alle medesime condizioni tecnico-economiche tutti i servizi di manutenzione hardware e software per 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di collaudo funzionale finale, termine oltre il quale il presente contratto sarà ritenuto esaurito e nulla sarà più dovuto dalle parti.

Costituisce oggetto della fornitura:

- **n.2 Armadi rack;**
- **n.1 Switch convergente;**
- **n.1 Enclosure;**
- **n.8 Blade server;**
- **n.1 SAN;**
- **n.1 Tape Library;**
- **licenze software di virtualizzazione (vCenter e vSphere);**
- **licenze sistemi operativi (Microsoft Server);**

- **Servizi di migrazione e integrazione;**
- **Servizi di manutenzione in garanzia;**
- **Servizi di addestramento e formazione**

come meglio descritta nel capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'ammontare del contratto è di Euro _____, cui sono da aggiungere Euro _____ per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo di Euro _____.

Opzioni

La fornitura oggetto del contratto potrà essere implementata fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale, entro i tre anni successivi all'approvazione del contratto, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 311, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, approvativo del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge n. 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207;
- g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;

h) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) e g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g) ed h), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegare al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Articolo 3

(Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto) (pag.21 capitolato)

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un "Direttore dell'Esecuzione" del contratto con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione all'Impresa.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)" con funzioni di coordinamento delle attività e di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Articolo 4

(Gruppo di lavoro)

Per l'espletamento delle attività contrattuali, l'Impresa si impegna a costituire apposito "Gruppo di lavoro", composto da figure professionali individuate tra sistemisti esperti e specialisti di prodotto, con almeno 5 anni di esperienza nell'ambito del "Data Center" e, in particolare, nelle attività di consolidamento e virtualizzazione.

Dette figure professionali dovranno avere, altresì, conoscenze approfondite su:

- Apparati di "networking";
- Apparati di "storage";
- Tecnologia di virtualizzazione "VmWare";
- Competenze sulle sottoindicate specifiche applicazioni:
 - o "IBM Lotus Domino",
 - o "Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010";
 - o "Kaspersky antivirus for lotus domino";
 - o "Visual Studio 2012 e MSDN";
 - o "Evolve Autostore Express";

- Competenze sistemiche in ambienti “Windows 2003-2008-2012”;
- Competenze sulle architetture, funzioni e gestione di “RDBMS SQL, Active Directory”.

Inoltre, tutto il personale addetto ai lavori, per poter accedere alle aree riservate, dovrà essere in possesso di N.O.S. (Nulla Osta Sicurezza).

Articolo 5

(Termini di adempimento - Verifiche di conformità)

5.1.1 Piano di progetto

Entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite email e/o PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, l'Impresa produrrà una versione aggiornata del “Piano di progetto”, già allegato in sede di presentazione dell'offerta tecnica, nel corso del primo incontro concertato con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione e denominato “kick-off meeting”, che sarà assunto come data di inizio lavori (DIL) ed è finalizzato alla pianificazione delle attività successive, nel rispetto dell'improrogabile esigenza di non interrompere l'attività lavorativa, salvo eccezioni da concordare preventivamente con l'Amministrazione.

Il predetto “Piano di progetto” dovrà prevedere le modalità con le quali si realizzerà:

- Installazione nuovo “hardware” (Server e Storage);
- Installazione nuovo “software” (VmWare);
- Configurazione del sistema e “test”;
- Virtualizzazione dei “server” ed in particolare:
 - Virtualizzazione del “server”, attivazione e “test” di funzionamento;
 - Duplicazione del “server virtuale”;
 - Configurazione del “backup” e sincronizzazione;
 - “Test” di funzionamento;
 - Spegnimento dei “server” fisici e messa “on-line server virtuali”;
- Spostamento dati da e su “storage” di ambiente virtuale;
- Collaudo finale dell'ambiente virtuale.

Tale “Piano” sarà sottoposto alla successiva valutazione ed approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, entro 10 (dieci) giorni solari dalla presentazione dello stesso.

Nel caso in cui detta valutazione del “Piano di progetto” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorso il predetto termine di 5 (cinque) giorni, qualora il suddetto “Piano di progetto” non sia ancora disponibile e/o la successiva valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Ai fini dell’applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (30 giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed eventuale seconda istanza, del predetto “Piano di progetto”; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell’Amministrazione.

Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del “Piano di progetto” nel caso di valutazione negativa in prima istanza.

Il mancato rispetto del termine previsto al primo comma del presente Paragrafo comporterà l’applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 13.

(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)

5.1.2 Progetto esecutivo

Entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dall’approvazione del “Piano di progetto” di cui al precedente paragrafo, l’Impresa dovrà redigere il “Progetto esecutivo” compendiante il dettaglio relativo alle attività di installazione, configurazione, rilascio della infrastruttura e relativa migrazione, fornendo la documentazione relativa alle configurazioni di dettaglio di tutti i sottosistemi coinvolti nonché alle specifiche tecniche comprensive dei dati meglio dettagliati nel capitolato tecnico, costituente parte integrante del presente atto negoziale.

L’architettura e le configurazioni definite e documentate nel “Progetto esecutivo”, comprensivo di un piano dettagliato delle attività di installazione, configurazione, migrazione, test, collaudo, formazione ed addestramento, finalizzate al controllo della funzionalità di tutte le parti del sistema fornito, saranno oggetto di successiva valutazione ed approvazione da parte dell’Amministrazione per mezzo del proprio Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal suo rilascio.

L’approvazione finale del progetto esecutivo sarà vincolante per il prosieguo delle attività.

Nel caso in cui la valutazione del “Progetto esecutivo” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato, con le modifiche e integrazioni richieste per la valutazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorso il predetto termine di 5 (cinque) giorni, qualora il suddetto “Progetto esecutivo” non sia ancora disponibile e/o la successiva valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Ai fini dell'applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (10 giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed eventuale seconda istanza, del predetto "Progetto esecutivo"; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del "Progetto esecutivo" nel caso di valutazione negativa in prima istanza.

Il mancato rispetto dei termini previsti al primo comma del presente "Paragrafo" comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 13.

5.1.3 Consegna, installazione, posa in opera

Entro il termine di 40 (quaranta) giorni solari decorrenti dalla data di inizio lavori (DIL), l'Impresa dovrà procedere alla consegna, presso la sede della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, in Roma -Via Tuscolana 1548, del materiale oggetto della fornitura, assumendo ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano, a fronte del rilascio di relativo "documento di trasporto" appositamente controfirmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Entro il termine massimo di 20 giorni solari successivi a detta consegna, comunque decorrenti dalla data del cennato documento di trasporto all'uopo controfirmato, l'Impresa dovrà, altresì, procedere alla successiva installazione dell'intera infrastruttura.

Nell'ipotesi prevista al quinto comma dei Paragrafi 5.1.1 e 5.1.2, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) del materiale già consegnato restano a carico dell'Impresa.

Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al precedente capoverso, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall'Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Il mancato rispetto dei termini previsti al primo e secondo comma del presente "Paragrafo" comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 13.

5.1.4 Configurazione sistemi e verifica funzionale

Al completamento della fase di installazione, l'Impresa procederà alle attività di configurazione di tutti i sistemi previsti in fornitura, articolata in tre "macro" fasi:

- configurazione sistema di virtualizzazione;
- configurazione sistema di "storage";
- configurazione sistema di gestione.

Detta configurazione dei sistemi dovrà essere completata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari a decorrere dall'avvenuta installazione e sarà soggetta ad apposita verifica funzionale che dovrà completarsi entro massimo 10 (dieci) giorni solari dal relativo approntamento alla verifica dichiarato dall'Impresa sempre entro il termine sopraindicato di 30 (trenta) giorni.

Nell'ambito delle prove finalizzate alla verifica funzionale, l'Impresa dovrà redigere e consegnare, entro il termine delle attività di configurazione, un "Rapporto" contenente l'articolazione delle prove per la verifica dei requisiti, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di richiederne la modifica o l'integrazione.

Per le attività di configurazione dovrà essere assicurato un congruo numero di giornate/uomo prestate da un "mix" di figure professionali con conoscenza dei sistemi in argomento costituenti il "Gruppo di lavoro" di cui all'articolo 4 del presente contratto, e dovrà inoltre essere garantita la disponibilità a consumo di una figura professionale di tecnico sistemista per un periodo di 10 (dieci) giornate/uomo in orario lavorativo base a partire dal termine delle attività di verifica di conformità per assistenza all'avviamento dell'infrastruttura.

La verifica della fornitura sarà eseguita presso il luogo di consegna da un'apposita Commissione da nominarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 314, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La verifica funzionale dovrà accertare la conformità della fornitura con le specifiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto, e sarà eseguita in conformità con le indicazioni del summenzionato "Rapporto", oltre ad ogni altra prova e verifica, anche funzionale, che la predetta Commissione riterrà necessaria.

Se ritenuto necessario, la Commissione potrà avvalersi della presenza dell'Impresa.

A questo fine, l'Impresa dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l'effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.

Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall'Amministrazione.

Il certificato di verifica funzionale positivamente espletata sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che ne darà comunicazione all'Impresa, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 giorni dalla data della verifica stessa.

Il mancato rispetto del termine indicato al comma 2 del presente Paragrafo comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo art. 13.

5.1.5 Migrazione dati

Successivamente all'approvazione del certificato di positiva verifica funzionale dell'avvenuta configurazione del sistema, l'Impresa procederà alla migrazione dei dati e dei sistemi dall'attuale infrastruttura di nastroteca verso i sistemi oggetto della presente fornitura.

5.1.6 Piano dei "test"

Entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dall'avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica funzionale, l'Impresa dovrà presentare un "Piano dei test", recante una puntuale ed articolata

indicazione delle attività di migrazione previste con il dettaglio delle procedure necessarie e l'eventuale previsione di utilizzo di specifici strumenti "hardware" e "software", il cui onere di fornitura, limitatamente alla fase di migrazione, sarà a carico dell'Impresa medesima.

Sarà facoltà dell'Amministrazione fissare le priorità di detta attività di migrazione, richiedendone l'espletazione, per esigenze connesse alla funzionalità degli uffici, anche in orari notturni e/o giornate festive.

Tale "Piano dei Test", che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica finale della fornitura, sarà sottoposto entro il termine di 20 (venti) giorni solari alla valutazione ed approvazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al precedente articolo 3.

Nel caso in cui detta valutazione del "Piano dei Test" risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorso il predetto termine di 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto "Piano dei Test" non sia ancora disponibile e/o la successiva valutazione risultasse ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Ai fini dell'applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (30 giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed eventuale seconda istanza, del predetto "Piano dei Test"; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del "Piano dei Test" nel caso di valutazione negativa in prima istanza.

Il mancato rispetto dei termini previsti al primo comma del presente "Paragrafo" comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 13.

5.1.7 Verifica funzionale finale

Entro il termine di 40 (quaranta) giorni solari dall'avvenuta approvazione del predetto "Piano dei Test", l'Impresa dovrà approntare alla verifica funzionale finale, presso i locali dell'Amministrazione, l'intera fornitura oggetto del presente contratto.

La verifica finale della fornitura sarà eseguita presso il luogo di consegna da un'apposita Commissione da nominarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 314, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La verifica di conformità dovrà accertare la conformità della fornitura con le specifiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto, e sarà eseguita in conformità con le indicazioni del "Piano dei Test", oltre ad ogni altra prova e verifica, anche funzionale, che la predetta Commissione riterrà necessaria.

Se ritenuto necessario, la Commissione potrà avvalersi della presenza dell'Impresa.

A questo fine, l'Impresa dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l'effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.

Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall'Amministrazione.

Il certificato di verifica funzionale finale positivamente espletata sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che ne darà comunicazione all'Impresa, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 giorni dalla data della verifica stessa.

Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell'Impresa fino alla data di approvazione della verifica finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell'Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

Il completamento delle attività di migrazione ed approntamento alla verifica funzionale finale degli apparati dovrà essere comunque definito entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni solari, a decorrere dalla comunicazione dell'approvazione del certificato di positiva verifica funzionale dell'avvenuta configurazione del sistema.

Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1 ed 8 del presente "Paragrafo" comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo art. 13.

Articolo 6

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza, entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento, unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Articolo 7

(Rifiuto e ripresentazione alla verifica)

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'Oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell'esecuzione del contratto pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l'Impresa potrà, alternativamente:

- a) riproporre - entro 20 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte del predetto Direttore dell'esecuzione del contratto - i beni già sottoposti alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- b) sottoporre - entro il medesimo termine di 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione, nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuovo materiale entro 20 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti a verifica risultata negativa restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall'Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Verranno applicate le penali di cui all'articolo 13 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica a quella di comunicazione della verifica negativa.

Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa,

non possa essere effettuata alla data convenuta secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

Articolo 8

(Modifiche e varianti tecniche)

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare - in caso di proposta da parte dell'Impresa - l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero, sulla base dei listini di mercato degli apparati ed i software di base e ambiente, di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 5% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso "extra" corrispondente alle indicazioni fornite in sede di congruità dall'Amministrazione. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di collaudo e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di collaudo e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Articolo 9

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal D.P.R. n.252 del 3/06/1998 e dal Decreto Legislativo n.159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n.218/2012.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall'art.118 del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006.

L'Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli uffici dell'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente l'Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti pronti in commercio.

L'Impresa rimane in ogni caso unico e diretto responsabile della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte dalle Aziende appaltatrici.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno, nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 10

(Vizi)

L'Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati dall'Impresa nella documentazione allegata all'offerta.

I beni dovranno essere garantiti dall'Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all'ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206. Pertanto, l'aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 11

(Manutenzione in garanzia - Linea dedicata – Livelli di servizio)

11.1 Manutenzione in garanzia

L'Impresa garantisce tutti gli apparati, compresi i "software" di base e d'ambiente a corredo, per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Impresa stessa, della comunicazione di avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del "Certificato di verifica funzionale finale", da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti al successivo paragrafo "Livelli di Servizio".

Il servizio di manutenzione degli apparati consiste nel ripristino delle complete funzionalità, nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell'esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento degli apparati di proprietà dell'Amministrazione, nel rispetto dei "Livelli di Servizio" indicati al successivo paragrafo.

Le parti di ricambio, che dovranno essere nuove di fabbrica, verranno fornite dall'Impresa senza alcun onere aggiuntivo; le parti sostituite verranno ritirate dallo stesso che ne acquisirà la proprietà, assicurandone il trattamento in conformità alle norme vigenti.

Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell'Amministrazione concederli.

Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico dell'Impresa.

Quanto reintegrato dovrà essere oggetto di specifica verifica funzionale da parte dell'Amministrazione. Qualora l'Impresa non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia e all'effettuazione degli interventi di manutenzione, saranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 13.

Dal conteggio delle predette penalità saranno esclusi i periodi compresi tra la data di comunicazione dell'approntamento alla verifica del materiale sostituito o riparato in garanzia e la data di ricezione, da parte dell'Impresa, della comunicazione della verifica negativa.

Il tempo intercorso dalla notifica dell'avaria al giorno di ripresentazione del materiale alla verifica comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.

L'interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.

(Articolo completabile a seguito di presentazione di offerta)

11.1.1 Livelli di servizio della manutenzione in garanzia

Il ripristino degli apparati deve avvenire a fronte di un guasto, blocco o altro inconveniente non bloccante, intendendosi per guasto qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità delle funzionalità del sistema in questione o, in ogni caso, qualsiasi difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

Gli interventi dovranno essere effettuati “On Site” con copertura di 5 giorni settimanali e nell’orario 9.00-18.00, per l’intero periodo di validità contrattuale, secondo le modalità previste al successivo paragrafo.

La manutenzione si intende comprensiva delle attività di intervento sistemistico atte a ripristinare il corretto funzionamento dell’infrastruttura nello stato precedente l’anomalia.

Tutti i tempi di risoluzione delle criticità decorrono dalla segnalazione della problematica da parte dell’Amministrazione all’utenza telefonica dedicata e/o utenza telefax.

11.1.2 Livelli di servizio manutenzione hardware:

Per tutta la durata della garanzia, l’Impresa s’impegna ad eseguire tutte le attività previste nel presente articolo nel rispetto dei seguenti livelli di servizio.

L’Impresa si impegna alla fornitura delle parti di ricambio, con interventi di tipo “on-site”, nel rispetto dei seguenti livelli di servizio:

Gravità	% casi	Tempi di presa in carico e intervento	Tempi di ripristino
Disservizi di tipo “bloccante”	100%	dalla chiamata e/o telefax 6 ore	12 ore dalla chiamata
Disservizi di tipo “non bloccante”	100%	dalla chiamata e/o telefax 12 ore	24 ore dalla chiamata

Nel caso in cui, a fronte di un guasto di un apparato, l’Impresa sia sprovvista della parte di ricambio richiesta per la riparazione, potrà, al fine del ripristino del servizio, operare la sostituzione con un altro sistema (o con un’altra componente) che dovrà essere approvata dall’Amministrazione qualora presentasse caratteristiche tecniche inferiori.

Tale soluzione è da considerarsi sempre e comunque provvisoria e non svincola l’Impresa dall’obbligo di fornire l’apparato (o la componente) richiesto per la riparazione entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ripristino temporaneo del servizio, operazione che sarà verbalizzata nel “Rapporto di fine intervento”.

L’Impresa si impegna, a seguito della avvenuta sostituzione del sistema o di altra componente, ad intervenire nel rispetto dei livelli di servizio sopra indicati.

Eventuali ritardi rispetto ai termini sopra indicati comporteranno l’applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 13.

11.1.3 Livelli di servizio manutenzione software:

L’Impresa deve garantire la fornitura di “patches” e aggiornamenti durante tutto il periodo di validità del contratto, permettere l’accesso gratuito al sito aziendale dal quale sia possibile ricevere informazioni su nuove versioni e aggiornamenti dei prodotti software installati, nonché eseguire le attività previste nel rispetto dei seguenti livelli di servizio:

Gravità	% casi	Tempi di presa in carico e intervento	Tempi di ripristino
Disservizi di tipo "bloccante"	100%	dalla chiamata e/o telefax 6 ore	12 ore dalla chiamata
Disservizi di tipo "non bloccante"	100%	dalla chiamata e/o telefax 12 ore	24 ore dalla chiamata

Eventuali ritardi rispetto ai termini sopra indicati comporteranno l'applicazione delle penalità previste al successivo articolo 13.

11.2 Linea dedicata

L'Impresa metterà a disposizione dell'Amministrazione un'apposita utenza telefonica dedicata ed un'utenza telefax che funzionino da centro di ricezione e gestione delle chiamate, attivi H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, inerenti richieste di informazione, assistenza tecnica ed intervento per guasto/malfunzionamento delle apparecchiature e/o componenti di esse e per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di manutenzione.

L'Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente all'Impresa i nominativi degli operatori abilitati all'apertura delle chiamate.

L'Impresa inserirà tale richiesta nel proprio sistema di gestione "Trouble Ticket System (TTS)" evidenziandone il livello di servizio ed assegnando ad essa un identificativo che dovrà comunicare all'apertura del guasto. Il sistema di gestione dovrà garantire il tracciamento della richiesta (stato dell'intervento) in tutte le sue fasi, fino alla chiusura dell'intervento stesso.

11.2.1 Livelli di servizio linea dedicata

L'Impresa garantisce il rispetto dei seguenti livelli minimi di servizio:

Valore di soglia su base quadrimestrale	
Tempo massimo di attesa	___ secondi nel 95% dei casi ___ secondi nel 5% dei casi
Percentuale delle chiamate perse	2%

Eventuali ritardi rispetto ai termini sopra indicati comporteranno l'applicazione delle penalità previste al successivo articolo 13.

(Articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)

Articolo 12

(Addestramento e Formazione)

Termini di adempimento

Entro il termine massimo di 40 (quaranta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della comunicazione di avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del "Certificato di verifica funzionale finale", da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'Impresa medesima dovrà assicurare l'erogazione di un

servizio di addestramento e formazione mediante l'esplicazione di apposite "sessioni" volte a consentire la gestione delle apparecchiature e dei prodotti software previsti dalla fornitura oggetto del presente contratto.

Il servizio di formazione sarà erogato al fine di :

- istruire il personale tecnico dell'Amministrazione addetto alla gestione ed amministrazione dei sistemi;
- approfondire le tematiche riguardanti l'utilizzo e la gestione dei nuovi prodotti, comprese le caratteristiche e le funzionalità principali, con particolare riferimento alle configurazioni "hardware e software" adottate;
- comprendere e risolvere le eventuali emergenti problematiche riscontrabili nell'implementazione della tecnologia nell'ambiente applicativo dell'Amministrazione.

La formazione dovrà essere erogata da personale all'uopo certificato sui prodotti offerti presso strutture messe a disposizione dall'Amministrazione ed allestite per lo svolgimento dei moduli didattici.

L'Impresa renderà disponibili le certificazioni preventivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto per ogni eventuale verifica delle stesse da parte dell'Amministrazione.

L'Impresa dovrà erogare una sessione di formazione della durata di:

- 2 (due) giornate lavorative inerenti la descrizione della configurazione globale dell'infrastruttura;
- 4 (quattro) giornate lavorative inerenti le procedure di gestione ordinaria della infrastruttura,

provvedendo alla predisposizione e fornitura della documentazione didattica per i discenti, sia su supporto cartaceo che elettronico.

Il completo e corretto espletamento delle sessioni di formazione in argomento dovrà essere certificato a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, anche sulla base della compilazione di un questionario indicante il livello di gradimento del corso da parte dei discenti, appositamente predisposto dall'Impresa di concerto con l'Amministrazione.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati al comma 1 del presente articolo comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 13.

Articolo 13

(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale)

13.1 - Piano di progetto

Ogni ritardo maturato rispetto ai termini previsti per la presentazione del "Piano di progetto" di cui al precedente articolo 5.1.1 comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1‰ dell'importo contrattuale.

13.2 - Progetto esecutivo

Ogni ritardo maturato rispetto ai termini previsti per la redazione e presentazione del "Progetto esecutivo" di cui al precedente articolo 5.1.2 comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1‰ dell'importo contrattuale.

13.3 – Consegna, installazione, posa in opera

Ogni ritardo maturato rispetto ai termini previsti per l'attività di consegna, installazione e posa in opera di cui al precedente articolo 5.1.3 comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1‰ dell'importo contrattuale.

13.4 – Configurazione sistemi e Verifica funzionale d'installazione e configurazione

Ogni ritardo maturato rispetto ai termini previsti per l'attività di configurazione dei sistemi di cui al precedente articolo 5.1.4, nonché per il relativo approntamento alla conseguente verifica funzionale della fase di installazione e configurazione di cui al precedente articolo 5.1.4, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1‰ dell'importo contrattuale.

13.5 – "Piano dei test" per migrazione dati

Ogni ritardo maturato rispetto ai termini previsti per la redazione e presentazione del "Piano dei test" di cui al precedente articolo 5.1.6 comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1‰ dell'importo contrattuale.

13.6 – Verifica funzionale finale

Ogni ritardo maturato rispetto ai termini previsti per il relativo approntamento alla verifica funzionale finale di cui al precedente articolo 5.4.7 comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1‰ dell'importo contrattuale.

13.7 - Manutenzione in garanzia

In caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi per le attività di manutenzione in **Garanzia**, saranno applicate le seguenti penalità:

Manutenzione hardware:

- Disservizi di tipo "bloccante" entro le 12 ore

per ogni ora di ritardo sarà corrisposta una penale pari al 0,13 per mille dell'importo netto contrattuale.

- Disservizi di tipo "non bloccante" entro 24 ore

per ogni ora di ritardo sarà corrisposta una penale pari al 0,10 per mille dell'importo netto contrattuale.

Manutenzione software:

- Disservizi di tipo "bloccante" entro le 12 ore

per ogni ora di ritardo sarà corrisposta una penale pari al 0,13 per mille dell'importo netto contrattuale.

- Disservizi di tipo "non bloccante" entro 24 ore

per ogni ora di ritardo sarà corrisposta una penale pari al 0,10 per mille dell'importo netto contrattuale.

13.8 – Linea dedicata

In caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi per le attività riferite alla **Linea dedicata**, saranno applicate le seguenti penalità:

<i>Valori di Soglia</i>		Penali	
		Causale	Importi
Tempo Max Attesa	___secondi nel 95% dei casi ___secondi nel 5% dei casi	Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione
Chiamate Entranti perdute	Max 2%	Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione

13.9 – Servizi di addestramento e formazione

Ogni ritardo maturato rispetto ai termini previsti per l'espletamento dei servizi di addestramento e formazione di cui al precedente articolo 12 comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1‰ dell'importo contrattuale

13.10 - Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fermo restando quanto previsto dall'art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Articolo 14

(Deposito cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 113 (comma 1) e 75 (comma 7) del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5/10/2007, nr.207, ha costituito un deposito cauzionale di € _____ pari al __% dell'importo netto del contratto, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La fideiussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Articolo 15

(Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari)

15.1 Consegna, Installazione, Configurazione sistema e Migrazione dati

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva

2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi successivamente alla comunicazione all'Impresa dell'approvazione del certificato di verifica funzionale finale favorevole, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla comunicazione all'Impresa dell'approvazione del certificato di verifica funzionale finale favorevole, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

15.2 Canoni di manutenzione hardware e software

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi trimestralmente successivamente al termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di avvenute regolari prestazioni rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dal termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di avvenute regolari prestazioni rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

15.3 Servizi addestramento e formazione

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, purché corredata dalla certificazione di avvenute regolari prestazioni rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, da emettersi successivamente al completamento delle sessioni di formazione, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data completamento delle sessioni di formazione, corredata dalla certificazione di avvenute regolari prestazioni rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Le fatture dovranno essere intestate e inviate al seguente Ufficio tramite PEC (dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it), ovvero con le modalità di cui alla Legge 24/12/2007, n.244 (fattura elettronica) all'atto della sua entrata in vigore, avendo cura di indicare, su ciascuna, il numero di protocollo del presente atto, ed il numero **CIG 572771866**, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari):

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale

Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Via del Castro Pretorio n.5 - 00185 ROMA

C.F. 80202230589

Clausola risolutiva espressa

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto s'intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

CODICE CIG: _____

BANCA: _____

IBAN: _____

SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.:

_____ nato a _____ il _____ CODICE FISCALE: _____

L'Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'Impresa s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Articolo 16

(Clausola dell'Amministrazione più favorita)

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalla medesima Impresa, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla verifica delle apparecchiature prevista nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le prestazioni già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

Articolo 17

(Brevetti e diritti d'autore)

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di questa ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;

- modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d' autore causata da un prodotto non dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

Articolo 18

(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni). L'Impresa appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

Articolo 19

(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove codesta Impresa intenda diffondere:

- a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- b) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto;

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all' Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 20

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 21

(Spese inerenti al contratto)

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;

b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottoelencati documenti:

a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;

b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;

c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all'imposta di registro e l'imposta di bollo.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

Articolo 22

(Salvaguardia dell'obsolescenza)

E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all' 10% (dieci per cento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.

Articolo 23

(Recesso dell'Amministrazione)

Ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (diecipercento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

In ossequio al disposto di cui all'art.1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n.488,

siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsente ad una modifica proposta da CONSIP S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 24

(Controversie contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all' Autorità giurisdizionale competente.

Articolo 25

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in _____, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 26

(Oneri fiscali)

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 27

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo telefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 13 Paragrafo 13.10, dall'articolo 7, comma 5, ed oltre all'ipotesi stabilità nell'art. 22 (Salvaguardia dell'obsolescenza) terzo comma, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 5, Paragrafi 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6 e 5.1.7, ultimo comma;
- articolo 7, comma 4;
- articolo 11, Paragrafo 11.1.2, 11.1.3, 11.2.1, ultimo comma;
- articolo 12, ultimo comma.

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 13.10 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 5, Paragrafo 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.6, comma 5;
- articolo 6, comma 3;
- articolo 7, comma 5;
- articolo 14, comma 4;
- articolo 15, comma 5;
- articolo 28, comma 2.

Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e sesto comma del presente articolo 27, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 28

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le

proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 29

(Cessione del credito)

L'impresa ha facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nei limiti del 70% dei crediti stessi, a beneficio dei primari Istituti di Credito.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.

Articolo 30

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.

I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

Articolo 31

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 30 pagine scritte per intero ~~e parte della presente~~, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Legge.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 5 - Termini di adempimento - Verifiche di conformità
- articolo 6 - Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 9 - Adempimenti antimafia e subappalto;
- articolo 13 - Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 14 - Deposito cauzionale;
- articolo 15 - Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari;
- articolo 16 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- articolo 17 - Brevetti e diritti d' autore;
- articolo 18 - Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- articolo 23 - Recesso dell' Amministrazione;
- articolo 27 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- articolo 28 - Risoluzione in caso di condanna penale;
- articolo 29 - Cessione del credito.